

## ACCORDO PRELIMINARE DI PIANIFICAZIONE

L'anno 2015, il giorno ... del mese di ... presso il municipio di Loreo (Ro), Piazza Municipio n. 4, tra:

- **Il signor Girolamo Scantamburlo**, nato a Trebaseleghe (PD) il 23 gennaio 1947 domiciliato per la carica presso la sede della società, in viale Stazione n. 1, dichiara di intervenire nel presente accordo esclusivamente quale Legale Rappresentante e quindi in nome e per conto della Società "CARTIERE DEL POLESINE S.P.A." c.f. 0184940278 e P.I. 01148340290, d'ora in avanti indicato nel presente atto come "Proponente", proprietaria degli immobili oggetto del presente accordo ubicati in viale Stazione, censita a N.C.T.: foglio 29 particelle n. 65, 44, 45, 72 per complessivi mq. 27.698;
- **Il Comune di Loreo**, c.f. 00092880293 rappresentato da ... in qualità di ... e domiciliato per la carica presso il municipio di Loreo (Ro), Piazza Municipio n. 4,

### Premesso

- che l'art. 48 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 il comma 7 septies prevede che *"In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto."*
- che l'art. 50 – zona "F3" – Verde pubblico, esistente e di progetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. del Comune di Loreo stabilisce che *"La zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate e opportunamente attrezzate per il gioco dei bambini. All'interno di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ricreative, culturali e per il ristoro. (panchine, fontane, chioschi, servizi igienici etc. purchè siano inseriti in modo armonico e rispettosi dell'ambiente circostante). L'insieme delle attrezzature sopra elencate, in ogni singola area adibita a verde pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,1 mc./mq. con una volumetria sfruttabile massima di mc. 100";*
- che l'art. 51 – zona "F4" – Parcheggi, esistenti e di progetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. stabilisce che *"La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle persone. Gli ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.R.G., hanno carattere indicativo e in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto. Le opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto. Prima di dare inizio ai lavori dovrà essere effettuato il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare i tracciati, i punti fissi e le linee di livello."*
- che la destinazione a verde e parcheggi, individuata dallo strumento urbanistico, concreta vincolo preordinato all'esproprio in quanto mira ad individuare un bene singolarmente determinato in virtù

della creazione di un'area non edificata all'interno di una zona a spiccata vocazione edificatoria e già edificata;

- che decorso il quinquennio dalla data di approvazione dell'ultima variante che ha reiterato i vincoli, senza l'approvazione dei prescritti strumenti attuativi, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree soggette a vincolo decaduto;
- che il vincolo espropriativo potrebbe essere motivatamente reiterato, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/01, riconoscendo al proprietario un indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente patito;
- che la priorità di intervento e di utilizzazione dell'area a verde e a parcheggio può avere luogo solo per iniziativa comunale,

### **Visto**

- che la ditta Cartiera del Polesine s.p.a. con sede in viale Stazione n. 1, per mezzo del legale rappresentante Sig. Girolamo Scantamburlo, in qualità di proprietario dell'area sita in Comune di Loreo, viale Stazione, censita a N.C.T.: foglio 29 particelle n. 65, 44, 45, 72 per complessivi mq. 27.698, ha presentato in data 21.5.2015 prot. n. 3952 una richiesta di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 c. 7 septies della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 con proposta di accordo pubblico programmatico di pianificazione, chiedendo di imprimere a parte delle aree dei mappali citati, per una superficie complessiva di mq. 14.733,00, originariamente destinati a zona F3, una destinazione urbanistica industriale con funzioni di pertinenzialità all'impianto produttivo esistente, destinandola sostanzialmente ad attività ed opere pertinenziali e complementari, non rilevanti dal punto di vista edilizio, senza assegnare alcun indice di edificabilità;
- che con nota del 11.09.2015 prot. n. 6935, a seguito di colloqui intercorsi con l'amministrazione comunale è stata integrata con ulteriore documentazione, agli atti;

**Atteso** che in questi mesi si sono succeduti dei confronti tra l'Amministrazione comunale e la ditta Cartiere del Polesine s.p.a., mirati all'analisi e valutazione di un ipotesi di accordo programmatico di pianificazione riguardante la trasformazione dell'area di cui sopra a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio;

**Preso atto** che la Cartiera del Polesine, realtà ormai consolidata e presente da moltissimi anni nel tessuto urbano, nonostante l'ubicazione dell'opificio possa essere considerata non molto consona in quanto posta nel centro del paese, intende continuare ad investire nel proprio stabilimento chiedendo di poter eseguire interventi a servizio della attività esistente necessari ad un miglioramento del ciclo produttivo, a ridurre l'impatto sulle abitazioni limitrofe, a migliorare in termini energetici ed ambientali le attuali condizioni di esercizio dell'attività;

### **Considerato:**

- che la ditta Cartiere del Polesine s.p.a., a fronte della variante richiesta, si è resa disponibile a realizzare e cedere all'Amministrazione comunale un nuovo parcheggio pubblico completo e finito, da realizzarsi nell'area in oggetto già individuato nel PRG vigente che risulta per una superficie pari a mq. 1.123,00 in proprietà del Proponente, e per una superficie pari a mq. 287 in proprietà comunale;

- che l'Amministrazione comunale, si è posta come obiettivo quello di eseguire interventi di riqualificazione e sviluppo del tessuto urbano esistente, proponendo interventi mirati e migliorativi del contesto urbano esistente, tra il quale rientra il parcheggio in questione, già previsto nel PRG vigente, a servizio degli utenti scuole dell'obbligo e della stazione ferroviaria,
- che l'intervento richiesto non risulta invasivo in quanto non consente un ampliamento in termini volumetrici dell'attività nella limitrofa area, ma ne consente un utilizzo produttivo permettendo la realizzazione di opere pertinenziali non rilevanti dal punto di vista urbanistico, quali piazzali per deposito materiali, impianti tecnologici di limitata superficie ed altezza, il tutto adeguatamente mascherato lungo l'intero perimetro da alberature e piantumazioni arboree per una larghezza pari ad almeno 5 metri;
- che l'iniziativa di cui trattasi si configura sicuramente di rilevante interesse pubblico in quanto consente:
  - a- un intervento di trasformazione urbana all'interno di un tessuto edilizio esistente, che dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente e migliorativo con la localizzazione dello stabilimento,
  - b- di ottenere l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un parcheggio pubblico all'interno di un'area urbana già consolidata, che consente di attenuare la carenza di parcheggi in prossimità delle scuole dell'obbligo e della stazione ferroviaria soddisfacendo un'esigenza cui l'Amministrazione intende far fronte,
  - c- il conseguimento di obiettivi strategici che riscontrano preciso fondamento nel contesto delle finalità di carattere generale individuate sia nel PRG vigente che nel Documento Preliminare al P.A.T.;

**Atteso** che l'approvazione della variante sarà condizionata alla sottoscrizione del presente accordo;

**Rilevato** inoltre che l'art. 11 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. consente la conclusione di accordi tra la Pubblica Amministrazione e soggetti privati al fine di determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti amministrativi;

**Considerato** altresì che si ritiene possibile promuovere la conclusione di uno specifico accordo programmatico di pianificazione che disciplini i contenuti e le modalità per la realizzazione del programma, accordo del quale il presente atto costituisce protocollo preliminare di intesa,

**Evidenziato** che la quantificazione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/2001, viene stabilita in via provvisoria, nelle more delle determinazioni regionali, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 16 del D.P.R. 380/2001, seguendo il principio della formula:  $V_m \text{ post (valore di mercato dopo la variante)} - V_m \text{ ante (valore di mercato prima della variante)} = \text{Plusvalore} \times 50\%$ , che determina i seguenti costi e ricavi relativi alle opere:

descrizione	Parziali	Totali
A) Valore iniziale dell'area		
<p>A1 Essendo un'area destinata a servizi (Zona F3 area verde pubblico) senza capacità edificatoria, può essere paragonata ad aree senza indici edificatori quali le aree agricole. Quale valore delle aree agricole può essere considerato il valore indicativo che si desume dalle tabelle provinciali dei Valori Agricoli Medi ai fini della determinazione delle indennità definitive di esproprio, che potrebbe essere aumentato nel caso in cui il proprietario è imprenditore agricolo. Considerato comunque che la proprietà non è imprenditore agricolo, e che la non applicazione di un correttivo in aumento del valore iniziale comporta un aumento del plus valore dell'area a vantaggio dell'amministrazione, si considera il valore pari a €. 3,30 a mq.</p> <p>Valore ante = superficie x prezzo unitario 14.733,00 mq. x 3,30 €/mq.</p>	48.618,90 €.	
		<b>48.618,90 €</b>
B) Valore finale dell'area		
<p>B1 Essendo un'area industriale sprovvista di indice di edificabilità che però consente all'azienda utilizzarla a fini di migliorare il ciclo produttivo, si può calcolare il valore finale dell'area con il seguente criterio:</p> <p>Valore post = Valore area industriale di riferimento al mq. x % di riduzione in quanto non edificabile ma a servizio della attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore area industriale nuova di riferimento: valori di mercato o valori desumibili da altre zone industriali in Loreo. Si considerano i valori dei terreni dell'Area Industriale Attrezzata, pari a 23,00 €/mq.</li> <li>- % di riduzione: riduzione del valore in quanto area non edificabile ma a servizio dell'azienda 20 %</li> </ul> <p>Valore post = 14.733 mq. x 23 €/mq. x 20 %</p>	67.771,80 €	
		<b>67.771,80 €</b>
C) Plusvalore: B - A		<b>19.152,90 €</b>
D) Quota Plusvalore al Comune (50 % art. 16 c. 4 lett. d-ter D.P.R. 380/01)		<b><u>9.576,45 €</u></b>

Dalla lettura dell'analisi dei costi e dei ricavi derivanti dall'accordo programmatico di pianificazione, di cui alla tabella, si evince che la quota di plusvalore da corrispondere al Comune è pari a **€ 9.576,45**;

**Preso atto** del piano economico finanziario, riportato negli elaborati Re1 "Relazione tecnica illustrativa generale" e Elab.9 "Computo metrico estimativo" presentati in data 11.09.2015 prot. 6935, relativo al parcheggio che la Cartiera del Polesine s.p.a. si è dichiarata disposta a realizzare, nel quale si determinano i seguenti costi relativi alle opere:

- importo lavori di costruzione del parcheggio	€ 92.070,99
- oneri per la sicurezza	€ 2.700,00
- valore dell'area del terreno	€ 3.705,90
sommano	<b>€ 98.476,89</b>

e che tale impegno si configura quale contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico essendo l'opera di valore superiore al plusvalore di cui all'art. 16 comma 4 comma 4 lett. d) ter del d.P.r. 380/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenute tali premesse e considerazioni parti integranti del presente accordo tra le parti sopra intervenute si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 — Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo programmatico disciplina gli interventi pubblici e privati sinteticamente descritti nelle premesse.

L'oggetto dell'accordo si caratterizza in modo evidente in funzione del riconoscimento del rilevante interesse pubblico.

#### **Art. 2 — Impegni e obblighi reciproci**

Le parti si impegnano, con riferimento alle proprie rispettive specifiche competenze, ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto del presente accordo in tutte le fasi di lavoro che si dovranno attuare.

In particolare:

- a) il Proponente si obbliga:
  1. a realizzare e a cedere un parcheggio pubblico ubicato su un'area sita in Viale Stazione, all'interno di un'area urbana già consolidata che consente di attenuare la carenza di parcheggi in prossimità delle scuole dell'obbligo e della stazione ferroviaria, come da elaborati progettuali allegati al progetto definitivo trasmesso con prot. n. 6935 del 11.09.2015, da realizzarsi all'interno dell'area censita a N.C.T.: foglio 29, particelle n. 42 e 44, del valore complessivo di € 98.476,89 ;
  2. a presentare entro 60 giorni dalla data di approvazione della variante parziale al P.R.G. la documentazione necessaria per poter ottenere l'autorizzazione comunale per realizzare i lavori relativi al parcheggio pubblico da cedere gratuitamente al Comune;
  3. a realizzare e completare secondo le direttive del Comune il parcheggio pubblico, così come identificato negli elaborati progettuali allegati al progetto definitivo trasmesso con prot. n. 6935 del 11.09.2015, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione comunale a realizzare i lavori stessi;

4. a trasferire, con spese a proprio carico, la proprietà dell'area realizzata a parcheggio entro 30 giorni dalla data di collaudo delle opere stesse;
  5. a sostenere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di progettazione esecutiva per il rilascio dell'autorizzazione per realizzare il parcheggio pubblico da cedere gratuitamente al comune e che non incidono nell'equilibrio dei benefici tra interesse pubblico e privato di cui al presente accordo;
  6. a portare a conoscenza esplicitamente i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo;
  7. a prevedere negli atti di trasferimento della proprietà, qualora avesse a determinarsene la condizione, l'espressa assunzione da parte degli acquirenti degli obblighi a realizzare quanto previsto nel presente accordo;
- b) il Comune di Loreo, come rappresentato, si impegna:
1. ad adottare e approvare la variante urbanistica parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 48 c. 7 septies della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11, modificando l'attuale destinazione d'uso dell'area avente una superficie pari a mq. 14.733,00 così come individuata nell'allegato Tav. 1 del progetto definitivo da zona F3 a zona D7 speciale – industriale con funzioni di pertinenzialità all'impianto produttivo esistente;
  2. a sottoporre il presente accordo al vaglio del Consiglio Comunale per l'approvazione.

Si conviene inoltre che, successivamente all'approvazione della variante urbanistica parziale al vigente P.R.G., potranno essere introdotte esclusivamente modifiche di dettaglio del presente accordo, modifiche che non potranno, comunque, interessare le quantità delle aree oggetto dell'accordo stesso.

### **Art. 3 — Garanzie**

Il proponente si impegna, appena approvata la variante parziale al vigente P.R.G., a produrre, polizza fideiussoria bancaria di importo pari a €. 98.476,89, somma che potrà essere incassata, totalmente, dal Comune in caso di inadempimento degli impegni assunti in merito ai tempi e al rispetto degli obblighi di cui sopra. Dette garanzie fornite dal proponente, saranno svincolate una volta che il parcheggio pubblico sarà stato collaudato e ceduto al comune.

Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente accordo, il Proponente autorizza il Comune di Loreo a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa od ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

Ai sensi dell'art. 1292 e seguenti del Codice Civile il Proponente assume le obbligazioni di cui al presente accordo.

### **Art. 4 — Attuazione degli interventi**

L'attuazione delle previsioni del presente accordo, una volta approvata la variante urbanistica parziale al vigente P.R.G., avrà luogo, per la parte privata mediante procedimento ordinario a mezzo di uno o più permessi di costruire o altro tipo di titoli o assensi, per la parte pubblica a mezzo di permesso di costruire previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del progetto esecutivo di realizzazione del parcheggio pubblico che sarà redatto a cura e spese dal Proponente.

In sede di rilascio dei permessi di costruire o altro tipo di titoli o assensi e di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione del parcheggio pubblico potranno essere introdotte modifiche migliorative che non pregiudichino l'equilibrio tra interessi pubblici e privati.

Il proponente non potrà iniziare alcun lavoro relativo alla parte privata senza aver prima iniziato i lavori relativi al parcheggio pubblico.

Resta comunque stabilito che il Comune non rilascerà alcuna agibilità degli interventi per la parte privata se non quando il proponente o chi per esso non abbia adempiuto agli obblighi inerenti al presente accordo di programma (ultimazione delle opere relative alla relative al parcheggio pubblico, avvenuta emissione del certificato di collaudo con esito favorevole, approvazione dello stesso e cessione gratuita delle aree al Comune).

#### **Art. 5 — Validità dell'accordo**

La validità del presente accordo cessa in caso di mancata approvazione della variante urbanistica parziale al vigente P.R.G..

Detti contenuti si considerano validi ed applicati all'area oggetto del presente accordo fino all'approvazione del Piano degli Interventi.

#### **Art. 6 – Collaudo della parte pubblica**

Il Comune, su richiesta del proponente, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente articolo 2 lettera a) non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla medesima.

Il termine per l'inizio delle operazioni di collaudo può essere anticipato in caso di situazioni particolari che lo consentano e con il consenso delle parti.

Per tale collaudo il Comune si avvale dei propri uffici o di liberi professionisti con richiesta di una terna di nominativi agli ordini professionali. La nomina del collaudatore potrà avvenire all'inizio dei lavori, in modo da permettere la conduzione di verifiche e collaudi anche in corso d'opera.

Tutte le spese di collaudo sono a carico del proponente.

In caso di controversie il collaudo sarà effettuato da tre tecnici nominati uno dal Comune, uno dal proponente ed il terzo di comune accordo tra le parti, ovvero in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rovigo.

La ditta proponente si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, le riparazioni e le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.

Scaduto tale termine, ed in caso di inadempienza della ditta proponente, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico della ditta medesima.

Nell'atto di collaudo dovranno essere indicate eventuali opere non realizzate, i motivi della loro mancata realizzazione e i tempi per il loro completamento. La realizzazione di tali opere sarà garantita dall'intera cauzione versata da apposita fideiussione assicurativa specifica per l'intervento.

Eventuali varianti da apportare alle opere in progetto dovranno comunque essere preliminarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7 – Manutenzione delle opere**

Durante l'attuazione del programma previsto per la realizzazione del parcheggio pubblico ubicato in Viale Stazione e fino alla formale consegna cessione delle opere e delle aree, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso del parcheggio sono a totale carico della ditta proponente.

#### **Art. 8 - Vigilanza**

Il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al parcheggio, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato, al Capitolato Speciale, al Computo Metrico Estimativo. Per tale scopo avrà libero accesso al cantiere. Qualora si riscontrino difformità essi diffideranno la ditta proponente ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 9 – Cessione delle opere e delle aree per parcheggio pubblico**

La ditta proponente si impegna a cedere gratuitamente le opere e le aree relative al parcheggio pubblico, per una superficie totale pari a mq. 1.123,00 in proprietà del Proponente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di collaudo delle opere, mentre mq. 287 rientranti nel perimetro del parcheggio di progetto risultano già in proprietà comunale. Le spese di rogito sono a carico della ditta proponente.

#### **Art. 10 – Trasferimenti a terzi**

In caso di trasferimento a terzi delle aree oggetto della presente convenzione la ditta proponente si impegna, mediante apposita clausola da inserire nei contratti di cessione, a rendere edotti gli acquirenti di tutti gli obblighi a loro derivanti dal presente accordo, che dovrà essere allegato in copia all'atto di trasferimento.

#### **Art. 11 — Inadempienze**

Qualora il Proponente, a variante approvata, rinunci a presentare entro i termini previsti all'art. 2 p. 3 del presente accordo, il Comune di Loreo è autorizzato ad incamerare la polizza di cui all'art. 3.

Nel caso in cui il contenuto e le clausole del presente accordo non fossero state portate a conoscenza degli aventi causa del Proponente, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti del medesimo inadempiente, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 12 — Adempimenti fiscali**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo, comprese quelle conseguenti al trasferimento delle aree e/o eventuali costituzioni di servitù, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del proponente.

Ai soli fini fiscali e dell'iscrizione di questo atto a repertorio, le parti dichiarano che il valore del presente atto è di €. 98.476,89 pari al costo della realizzazione delle opere relative al parcheggio pubblico da cedere al comune e di quant'altro descritto all'art. 2 lettera a).

#### **Art. 13 – Rinuncia all'ipoteca**

Il proponente autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con l'esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

#### **Art. 14 — Richiami normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Art. 15 — Recesso**

Il Comune di Loreo, per ragioni di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta al Proponente, può recedere unilateralmente dal presente accordo, come previsto dall'art. 11 c. 4 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.



**Art. 16 — Controversie**

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11 c. 5 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La presente scrittura consta di facciate n. \_\_\_\_

La stessa, previa lettura, viene sottoscritta dalle parti, come sopra rappresentate ed intervenute,

Letto, confermato e sottoscritto

per il proponente

per il Comune di Loreo